



ISTITUTO NAZIONALE  
DELLE  
ASSICURAZIONI



LEGGI 4 APRILE 1904 (N. 100) - C.C.C.  
LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE EMESSE DALL'ISTITUTO  
NAZIONALE SONO GARANTITE DALL'O STATO  
- ART. I DELLA LEGGE -  
I CAPITALI E LE RENDITE ASSICURATE  
PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE  
SONO INSEQUESTRABILI  
- ART. XIX DELLA LEGGE -



## TARIFFA N. 4.

Termine fisso a premio annuo.



Corporate Heritage  
& Historical Archive

## ISTRUZIONI PRINCIPALI.

### Assicurazione a termine fisso.

L'assicurazione a termine fisso, che viene chiamata anche *assicurazione dotale*, soddisfa al bisogno di fornire una persona, in epoca determinata, di un capitale che possa servirle per l'avviamento alla professione, per costituzione di dote, di cauzioni, ecc.

Se il contratto assicurazione a termine fisso è stipulato con premio annuo, l'Istituto si impegna di corrispondere un capitale ad epoca prefissata mentre l'assicurato si obbliga a pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè, in caso di premorienza, cessa il pagamento dei premi pur rimanendo, da parte dell'Istituto, l'obbligo del pagamento della somma assicurata alla scadenza prestabilita nel contratto.

L'assicurazione a termine fisso, pure avendo un costo inferiore a quello della forma di assicurazione mista, provvede egregiamente al bisogno di rendere sicura la disponibilità di una certa somma ad un'epoca determinata, indipendentemente dagli eventi della durata della vita di chi provvede alla formazione della quota annuale di risparmio.

Esempio :

Un padre intende di assicurare ad una neonata la somma di L. 20,000 all'età di 20 anni. Esso sceglie in tal caso il contratto a termine fisso, e se l'età di lui è di 30 anni egli dovrà pagare un premio annuo di L. 788 al massimo per la durata di 20 anni.

In caso di premorienza del padre cesserà ogni obbligo di pagamento del premio, e la bambina risuoterà ugualmente il capitale assicurato di

lire 20,000 all'età di 20 anni. In caso di premorienza della bambina la somma assicurata è sempre corrisposta dall'Istituto agli eredi del beneficiario al termine di 20 anni.

Il premio di L. 788 sopra indicato si ottiene moltiplicando il capitale da assicurare, 20,000 lire, per il premio che è indicato nella tabella in corrispondenza dell'età 30 e del numero di 20 premi, e dividendo poi il prodotto per 1000.

Avremo cioè:

Premio annuo richiesto per assicurare lire 20,000 su una testa di anni 30 pagabili dopo 20 anni, sia in vita o no l'assicurato =  $\frac{20.000 \times 39.40}{1000} = 788.$

#### Vantaggi dell'assicurazione in confronto del risparmio.

Se l'assicurato, col premio annuo indicato, avesse fatto in luogo dell'assicurazione una operazione di risparmio e di capitalizzazione, avrebbe trovato al termine del ventennio una somma lievemente maggiore delle 20,000 lire che l'Istituto gli corrisponde, ma non avrebbe dato alla famiglia la sicurezza di poter disporre all'epoca stabilita dell'intera somma, quali si fossero gli eventi della vita di lui.

Infatti con l'operazione di risparmio, anche al saggio d'interesse composto del 3  $\frac{1}{2}$  %, supposto che la morte colpisse l'assicurato all'età di 40 anni, e cioè 10 anni dopo la conclusione del contratto, la famiglia di lui verrebbe a disporre della somma di L. 9244.34, la quale capitalizzata al tasso d'interesse del 3  $\frac{1}{2}$  % per l'ulteriore durata del contratto ascenderebbe a sole L. 13,030.05 mentre l'Istituto Nazionale con questa forma di contratto garantisce la somma di L. 20,000.

Per l'applicazione della tariffa l'età si calcola di anno in anno al genetliaco più vicino, e cioè trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando come compiuto l'anno in corso nel caso di frazioni di anno superiori a sei mesi.

Il premio indicato nelle tabelle è pagabile in rate annuali anticipate.

*L'Istituto accorda anche il pagamento in rate anticipate semestrali, trimestrali e mensili, mediante un aumento del premio annuo.*

L'aumento è commisurato al 2 % per il frazionamento semestrale; al 3 % per il frazionamento trimestrale; al 4 % per il frazionamento mensile.

Per ottenere il premio semestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.51; per ottenere quello trimestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.2575; per ottenere in fine il premio mensile si moltiplicherà il premio annuo per 0.08666.

L'Istituto accetta anche assicurazioni su testa di donna per contratti di questo tipo mediante il pagamento del premio supplementare di due lire per ogni mille lire di capitale assicurato.

Tale soprapremio è temporaneo e cessa di essere pagato al compimento del 50° anno di età.

#### Alcuni altri esempi di applicazione della tariffa.

1°

Quale è il premio annuo che deve pagare sino alla morte, e al massimo per 25 anni, una persona di età 35 anni e tre mesi per assicurare un capitale di lire 25,000, pagabile dopo 25 anni, sia vivo o morto l'assicurato?

L'età dell'assicurato è di anni 35 e tre mesi; trascurando il semestre incominciato, l'età da attribuire all'assicurato stesso è di 35 anni.

Le tabelle indicano come premio per mille lire di capitale assicurato in corrispondenza all'età 35 anni ed al numero dei premi 25, lire 29.90; avremo dunque, applicando le norme stabilite:

$$\text{Premio annuo richiesto} = \frac{25.000 \times 29.90}{1000} = 747.50.$$

2°

Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta col pagamento in rate semestrali a quanto ammonterebbe ciascuna rata?



Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 747.50, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\begin{aligned} & \text{Rata semestrale anticipata} \\ & = 747.50 \times 0.51 = 381.23. \end{aligned}$$

3<sup>a</sup>

Se l'assicurazione di cui al caso precedente fosse richiesta con pagamento in rate trimestrali, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 747.50, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\begin{aligned} & \text{Rata trimestrale anticipata} \\ & = 747.50 \times 0.2575 = 192.48. \end{aligned}$$

4<sup>a</sup>

Se l'assicurazione di cui al primo esempio fosse richiesta con pagamento in rate mensili, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 747.50, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\begin{aligned} & \text{Rata mensile anticipata} \\ & = 747.50 \times 0.08666 = 64.78. \end{aligned}$$

5<sup>a</sup>

Sempre nel caso di cui al primo esempio, qualora si trattasse di una donna, a quanto ammonterebbe il premio annuo?

Poiché il premio annuo che dovrebbe pagare un uomo nelle ipotesi del quesito primo ascende a lire 747.50 e poiché il soprapprezzo donna deve calcolarsi nella misura di due lire per ogni mille di capitale assicurato, nel caso attuale dovremmo aumentare il premio di lire 50; avremo cioè:

$$\begin{aligned} & \text{Premio annuo richiesto} \\ & = 747.50 + 50 = 797.50. \end{aligned}$$

Oltre il 5<sup>o</sup> anno di età il premio annuo che l'assicuranda dovrebbe pagare si ridurrebbe a lire 747.50.

## Tariffa N. 4

### Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato.

Età dell'assicuranda	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	20	21	22	23	
20	39.10	36.60	34.35	32.30	20
21	39.10	36.60	34.35	32.30	21
22	39.10	36.60	34.35	32.30	22
23	39.10	36.60	34.35	32.30	23
24	39.10	36.60	34.40	32.35	24
25	39.15	36.65	34.45	32.40	25
26	39.20	36.70	34.50	32.45	26
27	39.20	36.75	34.55	32.55	27
28	39.20	36.80	34.60	32.65	28
29	39.30	36.85	34.70	32.75	29
30	39.40	36.95	34.80	32.85	30
31	39.45	37.05	34.90	32.95	31
32	39.55	37.10	35.00	33.05	32
33	39.60	37.20	35.05	33.15	33
34	39.70	37.25	35.10	33.25	34
35	39.80	37.45	35.25	33.35	35
36	39.90	37.50	35.40	33.50	36
37	40.10	37.60	35.50	33.65	37



## Segue Tariffa N. 4.

## Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	24	25	26	27	
20	30.45	28.70	27.15	25.65	20
21	30.45	28.70	27.15	25.65	21
22	30.45	28.70	27.15	25.70	22
23	30.45	28.70	27.20	25.75	23
24	30.50	28.75	27.25	25.80	24
25	30.55	28.80	27.30	25.85	25
26	30.60	28.90	27.40	25.95	26
27	30.70	29.00	27.50	26.10	27
28	30.80	29.10	27.65	26.20	28
29	30.90	29.20	27.75	26.30	29
30	31.00	29.35	27.85	26.40	30
31	31.10	29.45	27.95	26.50	31
32	31.20	29.55	28.05	26.60	32
33	31.30	29.65	28.15	26.70	33
34	31.40	29.75	28.25	26.85	34
35	31.50	29.90	28.35	26.95	35
36	31.65	30.00	28.40	27.10	36
37	31.80	30.10	28.65	27.25	37

## Segue Tariffa N. 4.

## Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI			Età dell'assicurato
	28	29	30	
20	24.30	23.05	21.90	20
21	24.35	23.05	21.95	21
22	24.40	23.10	22.05	22
23	24.45	23.20	22.05	23
24	24.50	23.30	22.15	24
25	24.60	23.40	22.25	25
26	24.70	23.50	22.35	26
27	24.80	23.60	22.45	27
28	24.90	23.70	22.55	28
29	25.00	23.80	22.65	29
30	25.10	23.90	22.75	30
31	25.20	24.00	22.85	31
32	25.30	24.10	22.95	32
33	25.40	24.22	23.05	33
34	25.50	24.30	23.20	34
35	25.60	24.45	23.35	35
36	25.75	24.60	23.50	36
37	25.90	24.75	23.65	37



## Segue Tariffa N. 4

## Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	20	21	22	23	
38	40.30	37.80	35.70	33.80	38
39	40.40	38.00	35.85	33.90	39
40	40.55	38.20	36.05	34.15	40
41	40.75	38.40	36.30	34.40	41
42	40.95	38.60	36.55	34.65	42
43	41.20	38.85	36.80	34.90	43
44	41.45	39.10	37.05	35.15	44
45	41.75	39.45	37.35	35.40	45
46	42.10	39.80	37.65	35.75	46
47	42.50	40.20	38.00	36.10	47
48	42.95	40.65	38.45	36.50	48
49	43.40	41.10	38.90	37.00	49
50	43.85	41.55	39.45	37.60	50
51	44.35	42.15	40.00	38.20	51
52	44.95	42.80	40.65	38.85	52
53	45.65	43.50	41.40	..	53
54	46.50	44.30	..	..	54
55	47.40	..	..	..	55

## Segue Tariffa N. 4.

## Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	24	25	26	27	
38	31.95	30.30	28.80	27.40	38
39	32.15	30.50	29.00	27.60	39
40	32.35	30.75	29.20	27.80	40
41	32.60	31.00	29.45	28.05	41
42	32.85	31.25	29.70	28.30	42
43	33.15	31.50	30.00	28.60	43
44	33.40	31.80	30.30	28.90	44
45	33.70	32.10	30.60	29.20	45
46	34.05	32.45	30.90	29.55	46
47	34.45	32.90	31.30	29.95	47
48	34.80	33.35	31.70	30.40	48
49	35.30	33.85	32.20	..	49
50	35.85	34.40	..	..	50
51	36.45	..	..	..	51

## Segue Tariffa N. 4

## Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI			Età dell'assicurato
	28	29	30	
38	26.05	24.90	23.85	38
39	26.30	25.10	24.60	39
40	26.55	25.35	24.25	40
41	26.80	25.60	24.50	41
42	27.05	25.90	24.80	42
43	27.35	26.20	25.10	43
44	27.65	26.50	25.40	44
45	27.95	26.80	25.70	45
46	28.30	27.10	..	46
47	28.70	..	..	47

L'Assicurazione a termine fisso si presta alla costituzione di doti per figli: infatti da alcuni si chiama assicurazione dotale.

## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

Base del Contratto; incontestabilità della polizza; decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Dopo decorso un anno dalla stipulazione del contratto, l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni nella proposta e nelle risposte al medico visitatore, salvo i casi di provata malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in ispecie del Titolo XIV, Libro I, del Codice di commercio.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione; riduzione di polizza.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo

quanto è disposto dagli articoli 6 e 7 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluto, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

L'Istituto ha il diritto di subordinare la riattivazione del contratto sospeso al risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno, di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti dall'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente articolo 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola nel seguente modo:

a) nelle assicurazioni a vita intera con premio vitalizio, detracendo dal capitale assicurato in origine la somma che col premio annuo stipulato si potrebbe assicurare alle condizioni di polizza ed alle tariffe vigenti all'epoca in cui fu conclusa l'assicurazione, in base all'età dell'assicurato calcolata alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato;

b) nelle assicurazioni a premio temporaneo riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

#### Riscatti e prestiti; trasferimenti della polizza attribuzioni del beneficio.

Art. 8. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premi, nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è ne-

cessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Suicidio; duello; viaggi; servizio militare; rischio di guerra.

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, entro i tre anni dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale restituisce ai beneficiari i premi annui pagati, con deduzione di una annualità di premio.

Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio anche volontario o per duello, trascorsi i tre anni dalla emissione della polizza, o dopo un anno dalla sua riattivazione, l'Istituto paga la intera somma assicurata.

Art. 14. — L'assicurato può senza obbligo di soprapprezzo viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nella Colonia Eritrea, nella Libia, nell'Egitto, sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati tra il 33° e 60° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Per i viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purché l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione

sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

La disposizione del precedente capoverso è applicabile alle sole assicurazioni a vita intera e alle miste.

#### Casi speciali di decadenza o risoluzione.

**Art. 16.** — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

**Art. 17.** — Se l'assicurato fosse condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto pagando il prezzo di riscatto ai sensi dell'art. 8.

#### Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.

**Art. 18.** — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento previa presentazione della polizza stessa e dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati entro un mese il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

**Art. 19.** — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

**Art. 20.** — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

**Art. 21.** — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

#### AVVERTENZE.

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.

